

**CONSORZIO NAVIGAZIONE LAGO DI
BRACCIANO**

STATUTO

Delibere approvazione Statuto:

- Provincia di Roma : delibera C.P. n° 153 179/96
- Comune di Anguillara : delibera C.C. n° 121/96
- Comune di Bracciano : delibera C.C. n° 85/96
- Comune di Trevignano : delibera C.C. n°66/96

Modifica Art. 5 della Convenzione:

- Delibera Assemblea Consortile N° 475 del 20.11.2008
- Delibera Consiglio di Amministrazione N° 8 del 2.12.2008

CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI ROMA E I COMUNI DI ANGUILLARA SABAZIA, BRACCIANO E TREVIGNANO ROMANO PER LO SVOLGIMENTO ED IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE DIRETTE ALLA VALORIZZAZIONE DEL LAGO DI BRACCIANO E DEL SUO COMPENSORIO.

La Provincia di Roma e i Comuni di Anguillara Sabazia, Bracciano e Trevignano Romano, con l'intesa di attuare la prevista revisione dello statuto del Consorzio già denominato: "Consorzio per lo sviluppo economico e turistico dei comuni rivieraschi del lago di Bracciano", come previsto dall'art. 60 della legge 8.6.1990 n.142, stipulano il presente atto ai sensi degli artt. 22, 23, 24 e 25 della citata legge 142/90.

CONVENENDO QUANTO SEGUE

- 1) Il Consorzio, che per brevità verrà chiamato "Consorzio Lago di Bracciano", ha lo scopo di gestire e promuovere nel comprensorio del Lago di Bracciano tutte le attività, funzioni e servizi finalizzati allo sviluppo economico e turistico della zona, in collaborazione con gli enti e le Associazioni che operano localmente assumendo a tale scopo iniziative relative alla cultura, al turismo, allo sport, all'economia ed alla difesa dell'habitat naturale nell'ambito del bacino lacustre.
- 2) Il Consorzio ha durata ventennale, ma potrà essere sciolto in qualunque momento con il consenso di tutti gli Enti consorziati e/o per richiesta della maggioranza degli stessi.

Lo scioglimento del Consorzio non potrà comunque avvenire prima della scadenza di 4 anni dalla stipula della presente convenzione.

Il Consorzio ha sede in Roma, presso la residenza centrale della Provincia, la quale mette gratuitamente a disposizione un locale, per gli uffici del medesimo, assumendo a proprio carico le relative spese di illuminazione, riscaldamento e telefoniche.

- 3) I rapporti finanziari saranno regolati, tenuto conto che le spese di gestione, proposte annualmente all'approvazione degli Enti consorziati, sono ripartite secondo le quote di partecipazione di ciascun Ente di cui alla sottoindicata elencazione:

Provincia di Roma	70 %
Comune di Anguillara Sabazia	10 %
Comune di Bracciano	10 %
Comune di Trevignano Romano	10%

Potranno essere iscritte in Bilancio partite derivanti da contributi che eventualmente gli Enti associati dovessero straordinariamente assegnare al Consorzio.

- 4) Sulla base di quanto consentito dal primo comma dell'art. 25 della L. 142/90, organi del Consorzio sono l'Assemblea, (composta dai rappresentanti degli Enti associati nella persona dei Sindaci dei Comuni di Anguillara, Bracciano e Trevignano o di un loro delegato e dal Presidente della Provincia di Roma o da un suo delegato) e il Consiglio di Amministrazione che viene eletto dall'Assemblea fuori del proprio seno. Gli enti consorziati, nell'esercizio della più ampia autonomia, anche strumentale, prevista dalla legge, decidono infatti di astenersi, in via transitoria, con la presente convenzione e con lo Statuto, dall'istituire la figura del Direttore in quanto l'esistenza di tale figura non risulta al momento compatibile con le esigenze organizzative ed economiche della microstruttura attuale del Consorzio medesimo.

- 5) Per l'espletamento delle proprie funzioni il Consorzio dispone di proprio personale tanto per le attività di navigazione e tecniche, quanto per quelle di carattere amministrativo-contabile nel rispetto delle dotazioni di bilancio ed in considerazione della gestione in economia della struttura consortile.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione nomina i responsabili degli Uffici e dei Servizi in conformità a quanto previsto dagli artt. 109 e 110 del Testo Unico 267/2000.
- 6) Gli Organi del Consorzio promuovono ogni possibile forma di consultazione e di partecipazione degli Enti

STATUTO

**Per trasformazione ai sensi art. 60 L. 142/90,
nella forma prevista dagli artt. 25 e 23 L. 142/90
e della L.R. 25.5.95 n. 42.**

TITOLO I- GENERALITÀ'

- Art.1 - Denominazione del Consorzio
- Art.2 - Durata e Sede del Consorzio
- Art.3 - Adesione al Consorzio
- Art.4 - Finalità indicazione dei servizi

TITOLO II'- ORGANI

- Art. 5 - Organi del Consorzio
- Art. 6 - Composizione e durata dell'Assemblea
- Art. 7 - Competenze e funzioni dell'Assemblea
- Art. 8 - Convocazioni dell'Assemblea
- Art. 9 - Validità delle sedute e delle votazioni dell'Assemblea
- Art.10 - Il Consiglio di Amministrazione
- Art.11 - Competenze e funzioni del Consiglio di Amministrazione
- Art.12 - Durata e funzionamento del Consiglio di Amministrazione
- Art. 13 - Compiti del Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Art. 14 - Revisore dei Conti

TITOLO III AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO

- Art. 15 - Uffici - Personale
- Art. 16 - Segretario dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione
- Art. 17 - Dirigente Ufficio Finanziario
- Art. 18 - Mezzi finanziari
- Art. 19 - Contributi ordinari obbligatoli degli Enti consorziati
- Art. 20 - Riscossione dei contributi ordinari obbligatoli
- Art. 21 - Fidejussioni e delegazioni
- Art .22 - Esercizio finanziario e bilancio
- Art .23 - Tesoreria
- Art. 24 - Controllo sugli atti deliberativi

TITOLO IV - NORME FINALI

- Art .25 – Rapporti con gli Enti contraenti
- Art .26 – Devoluzione del patrimonio
- Art. 27 - Entrata in vigore

TITOLO I – GENERALITA'

Art. 1 - Denominazione del Consorzio

1. Tra l'Amministrazione Provinciale di Roma ed i Comuni di Anguillara Sabazia, Bracciano e Trevignano Romano viene mantenuto il Consorzio per lo sviluppo socio-economico del comprensorio del Lago di Bracciano, denominato "CONSORZIO PER LA GESTIONE DI SERVIZI PER LO SVILUPPO ECONOMICO E TURISTICO DEI COMUNI RIVIERASCHI DEL LAGO DI BRACCIANO", che per brevità sarà denominato, "CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO".

Art. 2 - Durata e sede del Consorzio

1. La durata del Consorzio, trasformato "ope legis" con l'approvazione del presente Statuto, è a tempo ventennale; il Consorzio medesimo potrà essere sciolto con il consenso di tutti gli Enti consorziati o per richiesta dalla maggioranza degli stessi.
Lo scioglimento del Consorzio, in ogni caso, non potrà avvenire prima della scadenza dei 4 anni dall'approvazione del presente Statuto.
2. La sede dell'Ente è sita in Roma presso l'Amministrazione Provinciale.
E' facoltà degli Organi del Consorzio di tenere le proprie adunanze in diversa sede, quando ragioni di opportunità e particolari esigenze di volta in volta lo richiedano.

Art. 3 - Adesione al Consorzio

1. Potranno aderire al Consorzio, a loro richiesta, in qualità di Enti aggregati gli Enti pubblici operanti nella Circonscrizione, Regione, EPT, Camera di Commercio, ENEA, CONI, Azienda di Soggiorno e Turismo ecc. e i privati operanti nel settore ricettivo e turistico: Alberghi, Agenzie di viaggio, ecc. La loro adesione sarà oggetto di specifica convenzione.

Art. 4 - Finalità - Indicazione dei servizi

a) Attività di trasporto

L'attività consiste nella gestione di un servizio di trasporto sul lago, disciplinato dalle norme di cui al vigente codice di navigazione e al D.M. 13.12.1954.

La gestione del trasporto e delle inerenti attrezzature sono esercitate direttamente dal Consorzio; tuttavia il Servizio di trasporto può essere affidato, tramite convenzione, alla gestione di altri soggetti, secondo le norme vigenti.

b) Attività culturali - turistiche - sportive

Valorizzazione dei beni culturali archeologici esistenti nel comprensorio, con particolare riguardo al Castello Odescalchi, al Museo storico dell'aeronautica di Vigna di Valle, al Museo Etrusco di Trevignano; attività di pubblicizzazione del battello, dell'accesso ai monumenti, della

gastronomia locale (pesce del lago), delle sagre e delle tradizioni locali. Incremento dell'attività alieutica, manifestazioni sportive sul lago, Windsurf, navigazione a vela etc.

c) Attività economiche e di tutela ambientale

Favorire iniziative di carattere economico mirate ad incrementare le attività locali quali la pesca, l'agriturismo, l'acquacoltura etc. favorire ogni forma di lotta all'inquinamento delle acque e del suolo. Tutela del paesaggio.

TITOLO II - ORGANI

Art. 5 Organi del Consorzio

1. Gli Organi del Consorzio sono:

- a) L'Assemblea
- b) Il Consiglio di Amministrazione
- e) Il Presidente
- d) Il Revisore dei Conti

Art. 6 - Composizione e durata dell'Assemblea

1. L'Assemblea è composta, ai sensi dell'art. 25, comma 4^A, legge n. 142/90, da un rappresentante per ciascuno degli Enti consorziati. con responsabilità e diritto di voto pari alla quota di partecipazione al capitale di dotazione ed è presieduta dal Presidente della Provincia di Roma o suo delegato, "finché dura la delega, cioè prima della scadenza del termine o prima di una eventuale revoca, il delegato svolge il proprio incarico in modo esclusivo";

Art. 7 - Competenze e funzioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, secondo quanto previsto dall'Art.23 della legge 142/90.

2. In particolare spetta all'Assemblea:

- l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
- la nomina e la revoca del Revisore del Conto;
- l'approvazione dei regolamenti interni amministrativi e tecnici del Consorzio predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- l'approvazione dei piani-programmi pluriennali e delle direttive annuali di azione del Consorzio, predisposti dal Consiglio di amministrazione;
- la determinazione, per ciascun indirizzo, della misura dei contributi obbligatori degli Enti consorziati, in base a criteri fissati dall'Art. 17, tenuto conto di interventi straordinari ed imprevisti;
- le deliberazioni sull'accettazione delle domande di partecipazione al Consorzio;

- la nomina del Tesoriere del Consorzio;
- l'alienazione o l'acquisto, la locazione e conduzione di immobili e l'assunzione di mutui che non costituiscono mera esecuzione di atti fondamentali dell'Assemblea stessa e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del Consiglio di amministrazione e del Presidente;

- tutti quei provvedimenti sui quali il Consiglio di Amministrazione ritenga di promuovere il voto dell'Assemblea;

- gli atti fondamentali adottati dall'Assemblea sono inviati agli Enti consorziati, ai sensi dell'art. 25,3° comma L. 142/90.

Art. 8 - Convocazione dell'assemblea

- 1) L'Assemblea si riunisce, in seduta ordinaria, due volte all'anno, in primavera ed in autunno, ed in via straordinaria ogni qualvolta sarà ritenuto necessario dal suo Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea. In quest'ultimo caso la richiesta, rivolta al Presidente dell'Assemblea, dovrà essere soddisfatta entro 20 giorni dalla presentazione e l'Assemblea sarà convocata con le modalità stabilite dai commi seguenti.
- 2) La data e l'ordine del giorno delle convocazioni dell'Assemblea sono stabiliti dal Presidente dell'Assemblea.
- 3) L'avviso di convocazione è inviato ai legali rappresentanti degli Enti consorziati, a cura del Presidente dell'Assemblea, mediante lettera raccomandata da spedire almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza, tale termine è ridotto a 24 ore, su convocazione telegrafica o con mezzi telematici.
- 4) La documentazione relativa all'ordine del giorno verrà messa a disposizione dei Consiglieri presso l'Ufficio di Segreteria dell'Ente dalla data della convocazione.

Art. 9 - Validità delle sedute e delle votazioni dell'Assemblea

- 1) La seduta è valida con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.
- 2) L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti e con seduta pubblica. Le votazioni avvengono a scrutinio palese, salvo quando riguardino persone.

Art. 10 - Il Consiglio di Amministrazione

- 1) Il Consorzio è amministrato da un Consiglio composto da tre membri oltre il Presidente, nominati dall'Assemblea fuori del proprio seno.
- 2) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea su proposta del Presidente della Provincia, separatamente dagli altri componenti a scrutinio palese ed a maggioranza delle quote di partecipazione.
- 3) L'elezione dei rimanenti membri del Consiglio di Amministrazione avviene su indicazione da parte dei restanti Enti consorziati, a scrutinio palese ed a maggioranza delle quote di partecipazione.
- 4) Non possono ricoprire la carica di componenti del Consiglio di Amministrazione i membri delle Giunte Provinciali e Comunali degli Enti consorziati e coloro che sono in lite con il Consorzio

nonché i titolari, i soci, gli amministratori ed i dipendenti di imprese che esercitino attività comunque connesse ai servizi erogati dal Consorzio.

Art. 11- Competenze e funzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea ed in particolare ad esso compete:

-l'attuazione degli indirizzi generali dell'Assemblea, svolgendo azioni propositive e di impulsi nei confronti della stessa;

- l'adozione dei provvedimenti deliberativi su tutte le materia relative all'Ente consortile che non siano riservate all'esclusiva competenza dell'Assemblea o del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 12 - Durata e funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. La durata in carica del Consigliere di Amministrazione coincide con quella del componente dell'Assemblea che lo ha indicato, secondo quanto previsto dai punti 2 e 3 dell'art. 10 dello Statuto.

2. Il Presidente ed i singoli componenti del Consiglio di Amministrazione decadono per dimissione o per perdita dei requisiti in caso si verifichino le condizioni di cui al comma 4 dell'art. 10 del presente Statuto.

3. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione avranno luogo su convocazione del Presidente con la frequenza richiesta dagli affari del Consorzio.

4. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente e, in sua assenza od impedimento, dal Consigliere più anziano d'età.

5. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Delibera a maggioranza assoluta dei votanti e, in caso di parità, ha prevalenza il voto del Presidente. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.

Art. 13 - Compiti del Presidente del Consiglio di amministrazione.

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta il Consorzio nei rapporti con gli Enti Locali e le Autorità statali e regionali ed è investito della legale rappresentanza del Consorzio.

Inoltre:

- convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- vigila sull'esecuzione delle decisioni prese dall'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- fa eseguire le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;

- propone al Consiglio di Amministrazione ed all'Assemblea i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità del Consorzio e per il suo organico sviluppo;
- rappresenta il Consorzio nei confronti di terzi e delle azioni avanti le Autorità amministrative e giudiziarie, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
- sovrintende al buon funzionamento amministrativo e tecnico del Consorzio;
- predispone e firma i contratti e le convenzioni di sua competenza;
- firma con il Segretario i verbali delle sedute degli Organi consorziati e i relativi provvedimenti assunti;
- attende a quegli adempimenti che gli siano demandati da leggi e regolamenti;
- in caso di assenza o di impedimento le funzioni di Presidente sono svolte dal Consigliere più anziano.

Art. 14 - Revisore dei Conti

1. Il controllo economico della gestione connessa alla revisione dei conti è affidata dall'Assemblea Consortile ad un esperto prescelto sulla base di quanto previsto dal punto 9 dell'art. 57 della Legge 142/90 ed eventuali successive modificazioni.
2. Il Revisore del Conto collabora con l'Assemblea nella sua funzione di indirizzo e di controllo, esercita la vigilanza sulla corretta gestione economico-finanziaria attestando, nell'apposita relazione che è tenuto a redigere in sede di esame del Conto Consuntivo, la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione, ne riferisce immediatamente all'Assemblea. Può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e può intervenire a quelle dell'Assemblea. Esercita, altresì, tutte le funzioni previste dal D.L. 77/95 e successive modificazioni

TITOLO III - AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO

Art. 15 - Uffici - Personale

Per quanto riguarda il personale del Consorzio vale quanto stabilito dal punto 5 della Convenzione;

Art. 16 - Segretario dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione

Il Consorzio nell'espletamento della propria attività si avvale della collaborazione di un Segretario il quale:

- cura l'invio delle deliberazioni assunte agli organi competenti;
- esprime i pareri di legittimità previsto dall'art. 53 della L. 142/90;

- cura la redazione dei verbali delle sedute degli organi collegiali;
- cura la trasmissione delle deliberazioni di competenza dell'Assemblea ai rispettivi componenti ;

Art. 17 - Dirigente Ufficio Finanziario

Segue la contabilità generale del Consorzio ed in particolare:

- predisporre e sottoporre lo schema di bilancio preventivo ed il Conto consuntivo al Consiglio di Amministrazione ;
- nei limiti fissati con regolamento e da apposite deliberazioni del Consiglio di Amministrazione provvede agli acquisti in economia, alle spese indispensabili al funzionamento normale ed ordinario del Consorzio e alla registrazione degli incassi su indicazione del funzionario incaricato;
- firma i mandati di pagamento e di riscossione;
- esprime i pareri di copertura finanziaria agli atti deliberativi ai sensi delle disposizioni legislative e su richiesta dei rispettivi Presidenti partecipa alle riunioni sia dell'Assemblea che del Consiglio di Amministrazione

Art. 18 - Mezzi finanziari

1. Il Consiglio informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, con l'obbligo del pareggio del Bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
2. Il Consorzio provvede al raggiungimento degli scopi di istituto mediante:
 - contributi ordinari obbligatori degli Enti consorziati;
 - contributi straordinari degli Enti consorziati;
 - contributi ed altri finanziamenti dello Stato, della Regione e di altri Enti;
 - entrate dirette.

Art. 19 - Contributi ordinari obbligatori degli Enti consorziati

1. I contributi ordinari obbligatori per il funzionamento del Consorzio sono ripartiti in ragione del 70 % a carico dell'Amministrazione Provinciale, in ragione del 10 % a carico del Comune di Bracciano, in ragione del 10 % a carico del Comune di Anguillara Sabazia e in ragione del 10 % a carico del Comune di Trevignano. I valori suindicati possono essere aggiornati con Delibere degli Enti consorziati (Art. 23, comma 2 Legge 142/90);
2. In sede di adesione degli altri Enti o soggetti provati, l'assemblea determinerà la quota di contributo ordinario obbligatorio posto a carico di ciascuno di essi.

Art. 20 - Riscossione dei contributi ordinari obbligatori

I contributi ordinari obbligatori sono entrate patrimoniali dell'ente e pertanto vengono versate non appena il bilancio preventivo dei singoli Enti sarà esecutivo.

Art. 21 - Fidejussioni e delegazioni

1. Gli Enti consorziati possono essere chiamati a prestare fidejussione e/o delegazioni sulle entrate proprie per prestiti e mutui che il Consorzio accenderà per sviluppare le proprie attività.
2. Le relative quote di garanzia saranno concordate tra il Consorzio e gli Enti interessati ai sensi di legge.

Art. 22 - Esercizio Finanziario e Bilancio

1. L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il 1 ° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Bilancio di previsione economico e finanziario di ciascun esercizio deve essere presentato entro il 30 settembre e approvato entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce. Il Bilancio consuntivo di ciascun esercizio deve essere approvato entro il 30 giugno dell'anno successivo. Tali scadenze potranno subire variazioni sulla base delle disposizioni legislative in materia di bilancio.

Art. 23 - Tesoreria

1. Il servizio di tesoreria del Consorzio è affidato ad un Tesoriere di uno degli Enti consorziati.

Art. 24 - Controllo sugli atti deliberativi

1. Per quanto concerne il controllo, la pubblicità e l'esecutività sugli atti deliberativi, si applica l'art. 45 della legge 142/90 ed eventuali successive modificazioni.

TITOLO IV-NORME FINALI

Art. 25 - Rapporti con gli Enti contraenti

Il Consorzio comunica agli Enti consorziati, normalmente due volte l'anno, in sede di presentazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, una relazione sull'andamento della gestione, inviando copia dei bilanci preventivi e consuntivi.

Art. 26 - Devoluzione del patrimonio

Alla cessazione o in caso di scioglimento del Consorzio, il suo patrimonio verrà devoluto agli Enti consorziati, secondo criteri da stabilirsi dall'Assemblea, previa intesa tra gli Enti medesimi.

Art. 27 - Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore il 15° giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lazio.
2. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore, il Presidente del Consorzio convoca l'Assemblea per la nomina del Consiglio di Amministrazione.